

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 luglio 2012, procedimento R 817/2012-4;
- condannare l'UAMI alle spese.

## Motivi e principali argomenti

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «THE FUTURE HAS ZERO EMISSIONS» per prodotti e servizi delle classi 9, 11 e 37 — domanda di marchio comunitario n. 010139749.

*Decisione dell'esaminatore:* rigetto della domanda.

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

## Ricorso proposto il 27 settembre 2012 — Skype/UAMI — British Sky Broadcasting and Sky IP International (skype)

(Causa T-423/12)

(2012/C 355/75)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso:* l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* Skype (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: I. Fowler, Solicitor, J. Schmitt, lawyer, e J. Mellor, QC)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

*Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso:* British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Regno Unito); aned Sky IP International Ltd (Isleworth)

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 26 luglio 2012, procedimento R 1561/2010-4; e
- condannare il convenuto alle spese.

## Motivi e principali argomenti

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio figurativo «skype» per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 4546248

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* le controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* registrazione di marchio comunitario n. 3203411 del marchio denominativo «SKY», per, inter alia, prodotti e servizi delle classi 9, 38, 41 e 42; registrazione di marchio nel Regno Unito n. 2302176 E del marchio denominativo «SKY», per, inter alia, prodotti e servizi delle classi 16, 35 e 38; registrazione di marchio nel Regno Unito n. 2302176 B del marchio denominativo «SKY», per, inter alia, prodotti e servizi delle classi 9, 41 e 42; registrazione di marchio comunitario n. 1178409 del marchio figurativo «sky» per, inter alia, prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42; registrazione di marchio comunitario n. 1178540 del marchio figurativo «sky», per, inter alia, prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42; registrazione di marchio comunitario n. 3166337 del marchio figurativo «sky», per, inter alia, prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42; C registrazione di marchio comunitario n. 3203619 del marchio figurativo «sky», per, inter alia, prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42; marchio del Regno Unito «SKY», per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 38, 41 e 42; marchio anteriore non registrato, nome commerciale e ragione sociale «SKY» usato in commercio nel Regno Unito, per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 38, 41 e 42

*Decisione della divisione d'opposizione:* accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti e servizi contestati

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

## Ricorso proposto il 26 settembre 2012 — Sport Eybl & Sports Experts/UAMI — Elite Licensing (e)

(Causa T-425/12)

(2012/C 355/76)

*Lingua in cui è redatto il ricorso:* il tedesco

### Parti

*Ricorrente:* Sport Eybl & Sports Experts GmbH (Wels, Austria) (rappresentante: avv. B. Gumpoldsberger)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Elite Licensing Company SA (Friburgo, Svizzera)

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 26 giugno 2012, procedimento R 881/2011-1, nella parte in cui accoglie il ricorso dell'opponente e nega la registrazione della domanda di marchio comunitario della ricorrente nelle classi 9, 12, 18, 22, 25 e 28; e